

Il divieto di subappalto non vale per l' archeologo

Delibera dell' Autorità anticorruzione sui bandi di gara Se il bando non distingue la natura delle prestazioni (principali e secondarie) da affidare il raggruppamento deve essere orizzontale; l' archeologo può essere oggetto di una consulenza specialistica non soggetta al divieto di subappalto. Lo afferma l' Anac nella delibera del 12 giugno 2019 n. 561 per una gara per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica. Un raggruppamento aveva ritenuto necessario includere nel raggruppamento anche un archeologo per la relazione archeologica. La stazione appaltante nel bando di gara aveva previsto che i requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi dovessero essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento e che il mandatario doveva «in ogni caso possedere all' interno del raggruppamento i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti». Il problema che veniva posto era se l' archeologo dovesse o meno documentare i requisiti previsti dall' art. 46 del codice (dal titolo di ingegnere/architetto ai requisiti di capacità tecnica ed economica). Si tratta di un problema adesso risolto dalla novella introdotta dal decreto sblocca cantieri che ha espressamente inserito nell' articolo 46 del codice anche la figura dell' archeologo, ma nella gara oggetto del parere Anac la questione era del tutto attuale. Il primo punto riguardava la mancata indicazione delle prestazioni principali e secondarie, elemento utile ai fini della tipologia del raggruppamento, in particolare in quella del raggruppamento verticale. L' Anac ricorda che se negli atti di gara non viene fatta distinzione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie, il raggruppamento temporaneo di progettisti non può che essere di tipo orizzontale. L' Anac aggiunge che è precluso al partecipante alla gara procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazione principali e secondarie, onde ripartirle all' interno di un raggruppamento di tipo verticale. Da ciò discende che, a prescindere dalla ripartizione delle attività all'



interno del raggruppamento, tutti i componenti assumono (a differenza del raggruppamento di tipo verticale) la responsabilità solidale nell' esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che, considerato il regime di solidarietà imposto dall' art. 48, comma 5 del Codice, in caso di raggruppamento orizzontale discende che tutte le imprese (in questo caso i professionisti) componenti il raggruppamento devono essere necessariamente dotate dei requisiti richiesti dalla lex specialis per poter svolgere le attività oggetto dell' appalto. Cosa che non era possibile per l' archeologo. Però, dice l' Anac la relazione sulla verifica preventiva dell' interesse archeologico poteva ben «essere predisposta da un professionista (fornito di specifici titoli universitari e iscritto ad un apposito elenco istituito presso il Mibact) incaricato dai progettisti, ovvero che si trovi in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo». In sostanza non era necessario raggruppare l' archeologo, bastava indicarlo come consulente specialistico. © Riproduzione riservata.